

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 6

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTA.

Addì **DICIANNOVE MARZO DUEMILAVENTUNO**, alle ore **18:00** con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza al DL n.18 del 17/03/2020 previa convocazione nei modi e nelle forme di cui al Decreto Sindacale n.3 del 20/03/2020, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

1) SANTONI ALESSANDRO	Presente
2) BORELLI PIERLUIGI	Presente
3) MONCIATTI GABRIELE	Presente
4) VACCARI LORENZA	Presente
5) BERNARDONI DAVIDE	Presente
6) STEFANINI PAOLA	Assente
7) QUERZOLA SIMONE	Presente
8) SERRA ROBERTO	Presente
9) BICHICCHI MATTEO	Presente
10) SANTI SERGIO	Presente
11) GALEOTTI MARTINA	Presente
12) FABBRI SERGIO	Presente
13) URAGANI GIANCARLO	Presente

E' presente l'assessore esterno Lorenza CAROSI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **Dr. BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **SANTI SERGIO, SERRA ROBERTO, VACCARI LORENZA**

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale dell'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche anno 2021. Conferma aliquota.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra contestualmente i punti 6 e 7. Ribadisce la conferma delle tariffe deliberate ed applicate per l'anno di imposta 2020, ovvero:

- Addizionale Comunale Irpef: 0,7 x cento;
- IMU abitazione principale – (laddove si applica): 6,00 x mille;
- IMU sulle seconde case: 10,6 x mille;
- IMU sui fabbricati: 10,6 x mille;
- IMU sulle aree fabbricabili: 10,6 x mille;

Il Sindaco comunica che le aliquote dei Tributi Comunali sono già state oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazioni propedeutiche all'approvazione del Bilancio preventivo 2021-2022;

Il Consigliere Santi Sergio interviene dicendo che sarebbe stato significativo una riduzione delle aliquote rispetto alla condizione economica delle famiglie e dei tempi difficili che stiamo affrontando;

Il Sindaco condivide e replica alle osservazioni del Consigliere Santi Sergio che le operazioni di riduzione del carico fiscale dei tributi comunali comporta una riduzione dei servizi prestati alla cittadinanza dovendosi garantire le necessarie coperture economiche. Ricorda che i tentativi esperiti di diminuzione dell'addizionale IRPEF, affrontati nel corso degli sono stati infruttuosi in quanto avrebbero inciso sul livello dei servizi resi alla cittadinanza;

In adesione a quanto proposto dal Consigliere Santi, fa presente che nel corso dell'anno 2021 si opererà una rimodulazione del carico TARI esentando le attività produttive che operano una raccolta differenziata, in quanto produttori di rifiuti speciali, con l'attrinuzione dei rifiuti a Ditte specializzate. Ciò comporterà, per le attività commerciali interessate, significativi benefici economici. Il Sindaco ricorda che anche per l'anno 2021 sono stati previsti e potenziati gli strumenti di sostegno economico alle famiglie, le agevolazioni per l'utilizzo dei Servizi Scolastici ed in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale gli aiuti previsti con l'emissione di buoni spesa e l'adesione al Fondo per gli Affitti;

Il Sindaco conclude che occorre stabilire il carico fiscale locale salvaguardando gli equilibri di bilancio.

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le entrate proprie, anche

tributarie, salvo quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi ed alle aliquote massime d'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1,comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21.05.2012, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e stabilita l'aliquota dello 0,7% per l'anno 2012;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07.06.2013, con la quale è stato confermato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e stabilita l'aliquota dello 0,7% per l'anno 2013;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2014, con la quale è stato confermato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e stabilita l'aliquota dello 0,7% per l'anno 2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.06.2015, con la quale è stato confermato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e stabilita l'aliquota dello 0,7% per l'anno 2015;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2016, con la quale è stato confermato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e stabilita l'aliquota dello 0,7% per l'anno 2016;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2017, con la quale è stato confermato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e stabilita l'aliquota dello 0,7% per l'anno 2017;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2017, con la quale è stato confermato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e stabilita l'aliquota dello 0,7% per l'anno 2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11.01.2019, con la quale è stato confermato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e stabilita l'aliquota dello 0,7% per l'anno 2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.02.2020, con la quale è stato confermato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e stabilita l'aliquota dello 0,7% per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €.391.000,00, determinato secondo un criterio di competenza e tenuto prudenzialmente conto degli effetti dell'emergenza in corso sul gettito complessivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*”;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2021/2023;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile favorevoli, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000;

PRESENTI N° 12 ASTENUTI Nessuno

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 12, FAVOREVOLI N° 8, CONTRARI N° 4 (Santi Galeotti, Fabbri e Uragani),

espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa,

1. **DI CONFERMARE**, anche per l'anno 2021 il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2 febbraio 2007 e modificato con Deliberazione C.C. n. 26 del 18 aprile 2011 e con Deliberazione C.C. n.26 del 21.05.2012 nel quale all'art. 2 viene determinata a partire dall'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,70%;

2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale: **www.portalefederalismofiscale.gov.it** entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
3. **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione:
 - a. sul sito internet del Comune: www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it;
 - b. all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;
4. **DI GARANTIRE** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
5. **DI DICHIARARE** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** con separata e seguente votazione:

PRESENTI N° 12 ASTENUTI Nessuno

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 12, FAVOREVOLI N° 8, CONTRARI N° 4 (Santi Galeotti, Fabbri e Uragani), resa nei modi di legge a mente dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**
(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) Tel . 0534 / 95026 - FAX 0534.95595
Email : urp.sambro@cosea.bo.it

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02 Febbraio 2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18 Aprile 2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21 Maggio 2012

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita a norma dell'art. 48, comma 10. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, Legge 16 giugno 1998 n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 12, Legge 13 maggio 1999, n. 133 ed all'art. 6, comma 12, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2

Aliquota applicata

La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui all'art. 1, ai commi 2 e 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, **viene determinata, per l'anno 2012, nella misura dello 0,70 punti percentuali.**

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Benedetto Val di Sambro alla data del 1° gennaio di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Pubblicazione della delibera

La delibera di approvazione del presente regolamento dovrà essere pubblicata, con immediatezza, sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 Giugno 2002.

Art. 5

Limite minimo di versamento

L'addizionale comunale non è dovuta al di sotto di Euro **12,00 (dodici)** annui.

Art. 6

Sanzioni ed interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo od acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai Decreti Legislativi n. 471/1997, n. 472/1997 e n. 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo, tributario oltre agli interessi di legge.

Art. 7

Entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio **2012**.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche anno 2021. Conferma aliquota.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 05.03.2021

IL RESPONSABILE DI AREA

Giulia Celsa NALDI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 05.03.2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

Giulia Celsa NALDI

**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 19/03/2021**

OGGETTO:

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche anno 2021. Conferma aliquota.

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. BARBI PAOLO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).